Del. 37/2026

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, riunitosi in data 15.10.26, sentita la relazione del Presidente avv. Mattia Amadei in merito a: "*Censimento del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni (art. 33-septies, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012) – nota AgID e proroga al 30 ottobre 2026*"

premesso che

- con nota trasmessa a mezzo PEC nel luglio 2026, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha invitato questo Consiglio a compilare, sulla piattaforma PA digitale 2026, il questionario per il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 33-septies, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012;
- la compilazione è subordinata alla previa classificazione dei dati e dei servizi digitali dell'ente secondo il Regolamento ACN del 27 giugno 2024 e si conclude con la sottoscrizione, da parte del Responsabile per la Transizione Digitale o del legale rappresentante, di una dichiarazione attestante la completezza e la correttezza dei dati;
- con successiva nota (prot. CNF in ingresso n. 0009911 del 1° ottobre 2026), AgID ha prorogato il termine di compilazione al 30 ottobre 2026, precisando che:

i. l'invito è stato inoltrato ai soggetti iscritti nell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA), individuati quali *potenziali* destinatari della rilevazione;

ii. il censimento è rivolto ai soli soggetti individuati dall'art. 33-septies d.l. n. 179/2012, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, lettere a) e c), CAD;

- con nota del 28 settembre 2026 (prot. n. 0009785), il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso il parere dell'Ufficio Studi, che conclude per l'inapplicabilità dell'obbligo di compilazione al Consiglio Nazionale e agli Ordini Forensi in forza dell'art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 101/2013, richiamando la propria circolare del 7 giugno 2024 (prot. n. 0002662);
- l'Assemblea dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, nella seduta del 26 settembre 2026 in Como, ha deliberato all'unanimità l'indirizzo secondo cui l'obbligo di partecipazione al censimento non si applica ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati in equilibrio economico e finanziario, invitando i Consigli

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it

lombardi ad adottare una deliberazione motivata conforme, senza procedere alla compilazione del questionario né alla sottoscrizione dell'attestazione;

considerato che

- ai sensi dell'art. 24, comma 3, l. n. 247/2012, gli Ordini circondariali forensi sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti e soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia;
- l'art. 33-septies d.l. n. 179/2012 individua il proprio ambito soggettivo, al comma 1, nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e c), CAD, e il comma 1-ter vi riconduce il censimento triennale dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali, mentre il comma 2 si limita a definire la nozione di CED; esclusa ogni riconducibilità degli Ordini alle società a controllo pubblico di cui alla lettera c), il perimetro rilevante coincide con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, richiamate dalla lettera a);
- l'art. 2, comma 2-bis, secondo periodo, d.l. n. 101/2013 dispone che ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente;
- per effetto di tale disposizione, la qualificazione dell'Ordine quale ente pubblico non economico non è sufficiente a renderlo destinatario delle discipline dettate per le pubbliche amministrazioni mediante rinvio all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, essendo di contro necessaria una previsione legislativa che assoggetti espressamente gli Ordini, che l'art. 33-septies d.l. n. 179/2012 non contiene;
- il legislatore, quando abbia inteso estendere agli Ordini obblighi propri delle pubbliche amministrazioni, vi ha provveduto con norma espressa (art. 2-bis, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in materia di trasparenza, «in quanto compatibile»), ovvero ha fatto salvi specifici adempimenti nello stesso art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 101/2013 (art. 60, comma 2, d.lgs. n. 165/2001);

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it

- il giudice amministrativo ha escluso che agli Ordini professionali possa estendersi in via automatica la disciplina riferita alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, annullando la circolare della Ragioneria Generale dello Stato che ne aveva previsto l'assoggettamento agli obblighi di comunicazione dei dati sul personale (TAR Lazio, sez. II, 2 novembre 2022, n. 14283); in termini analoghi, con riferimento all'ambito soggettivo del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stata affermata la necessità di un'espressa estensione legislativa agli Ordini (TAR Sicilia, Catania, sent. n. 2307/2018; orientamento successivamente recepito e generalizzato dal legislatore con l'art. 12-ter d.l. n. 75/2023;
- la rilevazione in oggetto è prevista da una fonte esclusivamente nazionale, sicché non viene in rilievo alcuna esigenza di interpretazione conforme al diritto dell'Unione idonea a incidere sul perimetro soggettivo fissato dal legislatore interno;
- per le medesime ragioni, i poteri di vigilanza e di richiesta di dati e informazioni che l'art. 18-bis, comma 1, CAD attribuisce ad AgID nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, CAD, e il connesso regime sanzionatorio di cui ai commi 1, terzo periodo, e 5 del medesimo articolo, richiamato dall'art. 33-septies, comma 4-quinquies, d.l. n. 179/2012, presuppongono la soggezione dell'ente all'obbligo sostanziale e non possono estendere in via interpretativa la platea dei destinatari oltre il perimetro tracciato dalla disciplina speciale del 2023, tenuto altresì conto che l'Ordine forense è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministero della Giustizia (art. 24, comma 3, l. n. 247/2012);
- l'iscrizione dell'Ordine nell'Indice IPA e l'adempimento di specifici obblighi di digitalizzazione previsti da norme espresse o assunti nell'esercizio della propria autonomia organizzativa non comportano acquiescenza né riconoscimento della generale soggezione dell'ente alle discipline riferite alle pubbliche amministrazioni; la stessa AgID, nella nota di proroga, qualifica i soggetti iscritti in IPA come meri *potenziali* destinatari della rilevazione, rimettendo a ciascun ente la verifica della propria riconducibilità al perimetro normativo;

rilevato che

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it

- la compilazione del questionario non costituisce un atto giuridicamente neutro: presuppone che il Consiglio si riconosca destinatario dell'obbligo, attestazione inclusa, e accrediterebbe quell'assimilazione generalizzata degli Ordini alle pubbliche amministrazioni che il legislatore del 2023 ha inteso escludere;
- il questionario richiede, previa classificazione di dati e servizi ai sensi del Regolamento ACN, una mappatura analitica di software, tipologie di dati trattati e impiego di sistemi di intelligenza artificiale, con conseguente onere organizzativo non previsto dalla legge per l'ente;
- l'Ordine degli Avvocati di Mantova si trova in equilibrio economico e finanziario, come risulta dal bilancio consuntivo per l'esercizio 2025 e preventivo per l'esercizio 2026, approvati dall'Assemblea degli iscritti in data 23.4.26, e non grava sulla finanza pubblica;
- è opportuno che il Consiglio assuma una determinazione espressa e motivata in ordine alla soggezione all'obbligo, anche ai fini della sua comunicazione ad AgID entro il termine del 30 ottobre 2026;

DELIBERA

1. di ritenere, in conformità al parere dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense trasmesso il 28 settembre 2026 e all'indirizzo deliberato dall'Assemblea dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi il 26 settembre 2026, che l'obbligo di partecipazione al censimento dei CED e del patrimonio ICT previsto dall'art. 33-septies, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012 non si possa applicare all'Ordine degli Avvocati di Mantova, in forza dell'art. 2, comma 2-bis, secondo periodo, d.l. n. 101/2013, in mancanza di una disposizione di legge che vi assoggetti espressamente gli Ordini professionali;
2. di dare atto della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario dell'Ordine, quale presupposto applicativo dell'art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 101/2013, sulla base dei documenti contabili richiamati in parte motiva;
3. di non procedere, per l'effetto, alla classificazione dei dati e dei servizi sulla piattaforma PA digitale 2026 ai fini del censimento, alla compilazione del questionario né alla sottoscrizione della relativa dichiarazione di completezza e correttezza dei dati;

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it

4. di riservare ogni diversa determinazione all'esito di eventuali interventi normativi che assoggettino espressamente gli Ordini professionali all'obbligo di censimento, ovvero di diversi indirizzi del Consiglio Nazionale Forense;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporne la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.

Mantova, 15 ottobre 2026

Il Presidente

avv. Mattia Amadei

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it